

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
Fax 090346288
98123 Messina
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 con istanza cautelare ex art 700 c.p.c e
contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per il Prof. CAPPADONA Francesco nato a Caltanissetta
il 16.9.1980, residente in Via Senatore Sammartino
49,C.F.CPPFNC80P16B429R, rappresentato e difeso
dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q)
del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti
108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti
recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it)
per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio
separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro p.t.

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
in persona del Direttore p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI
CATANIA, in persona del Direttore p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI
AGRIGENTO, in persona del Direttore p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del
personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola



secondaria di I grado di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/20, e provenienti da Gae, tutti i docenti scuola dell' secondaria di I grado alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020.

Il professore Cappadona è stato assunto in data 1.09.2014 quale docente di scuola secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato presso I.C. L. Da Vinci di Castel di Iudica, Catania, (doc. 1) ove attualmente presta servizio. (doc.2)

Il ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 203 del 8.3.019 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 3).

Con la predetta domanda il ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992 (doc. 3a) nonché il riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze degli istituti paritari al pari di quello statale (4 anni non riconosciuti per un totale di 24 punti) (doc. 3b) indicando diversi comuni, scuole, province e distretti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare il ricorrente ha indicato quale Comune preferito quello di Canicattì provincia di Agrigento chiedendo



l'accertamento del diritto alla precedenza atteso che il padre risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992.(doc. 4, 4a)

Dall'attuale condizione clinica del signor Cappadona Giocchino non è lecito attendersi alcun miglioramento atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute è notevolmente peggiorato tanto da divenire irreversibile.

Ne consegue l'assoluta necessita di una presenza il più possibile continua del figlio la cui vicinanza appare di fondamentale importanza sia nella gestione pratica e logistica e, soprattutto, nel sostegno affettivo che esercita un impatto estremamente positivo sulla condizione psicologica del disabile"

Sicché con lettera di notifica del 24.6.019 (doc.5) prontamente reclamata (doc. 5a), e mail del 24.06.019 (doc. 5b) e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Catania in data 24.6.2019 al ricorrente non è stata assegnata la precedenza richiesta né tantomeno il punteggio afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari che gli avrebbero consentito di conseguire ed ottenere il trasferimento richiesto.

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Catania risultano **posti disponibili** e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 203 attuativa del CCNI del 31.12.2018. (doc.6)



Orbene il ricorrente nonostante in possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della precedenza di cui alla l.104/1992 non si è visto riconoscere il proprio diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali ed al pari è stata omessa la valutazione del punteggio afferente i quattro anni per il servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari.

A fronte di tali evidenti lesione in data 1.9.2019 il ricorrente, non ottenendo l'ambito richiesto, si vedrà costretto a recarsi presso la scuola di titolarità di Castel di Iudica, con conseguente irreparabile danno per il genitore disabile e contestuale disgregazione del nucleo familiare.

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. *Violazione e/o falsa applicazione degli art 21, 33 della Legge 104/92; Violazione del D.Lgs 297/94; violazione del principio gerarchico delle fonti; diritto di precedenza in sede di mobilità: illegittimità dell'art 13 CCNI.*

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate.

Ed invero, l'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 31.12.2018, prorogato, testualmente dispone che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per*



ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l' operazione a cui si applica".

Più precisamente, il punto IV della superiore norma pattizia prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità al "figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico" purché "in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni".

Orbene, dal tenore letterale del citato punto IV si evince in modo incontrovertibile che la precedenza per il figlio referente unico che assiste un genitore disabile opera solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza e non quale precedenza assoluta come previsto per altra ipotesi menzionata nel punto I) del predetto art. 13 CCNI.

Quest'ultimo, infatti, **riconosce una precedenza assoluta**, peraltro nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, "indipendentemente dalla provincia di provenienza



dell'interessato a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità”.

Ne consegue che l’operatività di tutte le altre ipotesi previste dall’art. 13 della contrattazione collettiva, e, per il caso in esame anche per il punto IV, è ristretta alla sola ipotesi di **mobilità provinciale** e non quale precedenza assoluta con evidente disparità di trattamento per le operazioni afferenti i trasferimenti interprovinciali.

Tale operazione, però, non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al d.Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall’art. 601, laddove dispone: (1)“*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.* (2) *Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.*

L’art. 21 della suindicata legge prevede che : “*La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab.A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi*



disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda"

Inoltre, il richiamato art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3:) *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità* (comma 5:) ***ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"***.

Pertanto, il contratto collettivo nazionale integrativo limita il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le ipotesi di personale docente che presta ***"assistenza"*** in quanto ***"figlio referente unico" del "genitore con disabilità"*** così vanificando le finalità proprie di cui alla legge 104/92.

Quest'ultima, con l'art. 1, si pone quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata".



La predetta disposizione normativa, che non può essere derogata o posta in contrasto dal CCNI, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art. 13 del CCNI si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della legge 104 quanto sulla scarsa sensibilità della contrattazione collettiva allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge in modo incontrovertibile la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Difatti, le norme imperative impongono un preciso assetto di interessi, peraltro non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse come per il caso in esame il CCNI.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, infatti, statuisce che *“l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost. , dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile”* (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).



Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante “*esterno*”, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e vanno maggiormente tutelati nell'intero sistema ordinamentale con ciò non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti dalla contrattazione collettiva.

Orbene, nel caso in esame, **l'amministrazione** ha **illegittimamente limitato i benefici** previsti e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità.

È pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, la contrattazione collettiva si presenta **gerarchicamente subordinata** alla legge.

Invece, il CCNI, con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto di precedenza al docente figlio referente unico del genitore disabile solo per la mobilità provinciale, ossia *all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza*, ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.



Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che (tra le tante) con recente statuizione, ha così disposto: *“la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (cfr. Ord. Trib. Vercelli del 12.01.2017).*

Orbene dalla documentazione versata in atti si evince la grave patologia della quale è affetto il padre del ricorrente per i quali lo stesso è l’unico a doversene prendere cura con esclusività e continuità, diversamente operando si avrebbe una chiara vanificazione delle finalità proprie della legge nonché una violazione dei diritti costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza.

Più precisamente il padre è portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3) non rivedibile, che convive con la moglie ultrasessantacinquenne nello stesso comune del ricorrente. (doc. 7)

Sulla scorta di tali argomentazioni anche il Tribunale di Vercelli ha disposto con ordinanza depositata in data 12.01.2017, *“il CCNI mobilità si pone in contrasto con l’art. 33 dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92; la conseguenza di quanto sin qui esposto comporta l’affermazione del diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento*



interprovinciale presso uno degli ambiti della provincia di... o altro ambito su sede compatibile con la necessità di assistenza del disabile come indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità; deve pertanto trovare applicazione il trasferimento tra province diverse” (cfr. Ord. Trib. Vercelli del 12.1.017).(doc. 8)

Sul punto, anche la Corte di Appello di Sassari ha disposto l’annullamento della disposizione del Contratto Nazionale Integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e ATA perché in palese contrasto **e violazione con la norma imperativa** di cui all’art.33 L. 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale dei diritti delle persone disabili, in quanto *la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono essere disattesi nel nome di situazioni in cui la legge non assicura la medesima tutela con la conseguente nullità per contrasto con una norma imperativa delle disposizioni del contratto nazionale per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.*

Inoltre il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 settembre 2016, ha stigmatizzato il principio secondo cui : “*Il provvedimento dell'amministrazione scolastica e la graduatoria definitiva per la scuola e per l'ambito territoriale di competenza vanno censurate perché irrimediabilmente viziate ed illegittime, pertanto meritano di essere annullate*”. Ne potrà valere una diversa argomentazione afferente “ eventuali mancate *comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*” di cui all’art 2103 c.c. atteso che è documentato per tabulas dal bollettino dei movimenti che altri colleghi della ricorrente sebbene in possesso di un punteggio inferiore



e/o senza precedenza hanno comunque ottenuto il trasferimento presso l'ambito richiesto dalla stessa.

Sul punto la giurisprudenza recente (ordinanza del 20.09.2016 Tribunale di Genova) ha affermato che : *“la norma di legge riconosce il diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell’esigenza pubblica di un assetto dell’Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. 27.03.2008 n. 7945; Cass. 25.01.2006 n. 1396).*

Inoltre *“L’onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all’esercizio del diritto grava sul datore di lavoro” (Cfr. Cass. Sez. Lav. 18.02.2009 n. 3896, Cass. SSUU7945/2008; Cass. 23857/2017).*

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto.

2. Violazione e falsa applicazione della legge n. 62/ 2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016, dell’art 1 bis del dl 250/2005; Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità sono altresì illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto l’ulteriore punteggio pari 20 punti afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari negli anni scolastici dal 2005/2006 **al 2008/09 , 4 anni, sebbene il predetto servizio le sia già stato riconosciuto quale pre ruolo nelle graduatorie ad esaurimento valide ai ai fini dell’immissione in ruolo (doc.9, 10).**



Per tali ragioni, lo stesso ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il relativo punteggio, stante la intervenuta vigenza delle disposizioni contenute nella legge n. 62 del 2000, nonché nella legge n. 333 del 2001 né dall' art. 1bis D.L. 250/2005 convertito in L. 250/2006 disposizioni non contemplate nell'applicato T. U n. 297 del 1994 .

L'art. 1 bis D.L. 250/2005 convertito in L. 250/2006 ha infatti inteso prevedere in via d'urgenza un riordino delle scuole non statali "riconducendole" o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie.

A tal proposito l'art 1 bis del dl 250/2005 convertito nella legge 27 del 3.2.06 interviene proprio sulla disciplina delle scuole non statali riconducendo a due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè le scuole non paritarie e quelle paritarie riconosciute, abrogando alcune norme del d.lvo del 297/1994, (artt. 343 a 356) creandosi così tre forme di equiparazione: a) *la parificazione* limitata alle scuole elementari il cui riconoscimento è effettivo di istituzione privata , e le cui scuole devono essere gestite da associazioni e/o enti stipulando una convenzione con il provveditore agli studi con obblighi analoghi alle istituzioni statali: *il riconoscimento legale* che non è altro che un provvedimento adottato dal Miur che attribuisce validità e titoli a studi ed esami nella scuola secondaria non statale, subordinato ad alcuni requisiti(es. idoneità della sede ..) con compito di vigilanza del direttore generale competente e sanzioni in caso di inosservanza degli



obblighi prescritti: Il pareggiamento che è un istituto limitato alle scuole tenute da enti pubblici o ecclesiastici e rappresenta la migliore forma di equiparazione della scuola pubblica.

Per ottenere il pareggiamento oltre ai requisiti per il riconoscimento legale sono previste altre ed ulteriori presupposti(uguali a quelli previsti per la scuola statale) nonché al trattamento economico;

Nella caso di specie il ricorrente ha prestato servizio presso istituti pareggiati e paritari avendo tutti i superiori requisiti ne consegue che la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria e con esso del relativo punteggio stante la intervenuta vigenza della legge 62 del 2000 nonché della legge n. 333 del 2001 non contemplata nell'applicato T. U n. 297 del 1994.

Difatti i servizi valutabili ai fini della mobilità, come espressamente statuito nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità, sono quelli espressamente ed erroneamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994, disposizione che esclude totalmente i servizi prestati nelle scuole paritarie i quali, pertanto, non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera.

Tale esclusione illegittima è inoltre confermata nella *"tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e del personale docente"* del CCNI la quale dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera".



Il paradosso consiste nella circostanza per cui l'art. 485, disposizione richiamata dall'amministrazione resistente nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, nel riformare in toto l'intera materia delle scuole non statali, definisce ora le scuole paritarie come *"tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)"*.

In buona sostanza, la legge 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pone alla base del sistema nazionale di istruzione odierno il binomio scuole statali - scuole paritarie private e degli enti locali.

Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

In particolare, secondo la legge n. 62, si definiscono scuole paritarie gli istituti scolastici *che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge* (tra cui, fondamentale, la piena libertà in relazione all'orientamento culturale ed



all'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v'è chi non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua a trovare attualmente applicazione, nonostante il suo aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva che con essa appare incompatibile.

Peraltro lo stesso comma 7 dell'art. 1 bis ha espressamente indicato le norme del Testo Unico che intendeva abrogare e tra esse non compare il citato art. 485.

A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili.



Detta disposizione, tra l'altro, si pone in contrasto anche con il d.l. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella **Legge 20 agosto 2001, n. 333**, laddove all'art. 2, comma 2, (tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

E' vero che tale disposizione urgente si riferisce solamente alla valutazione del servizio prestato nelle paritarie ai fini dell'inserimento nelle GAE, utile cioè ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, tuttavia la stessa non fa che confermare, come detto, l'intento del Legislatore di attuare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie.

Sul punto, recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui" *il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico.* (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).



In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto la traduzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle **scuole statali o paritarie** di ogni ordine e grado”.

Inoltre il legislatore, nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva “ *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione*”(doc.11).

La tabella di valutazione dei titoli, nella parte oggetto di gravame, è **in aperto contrasto** persino con la nota della ragioneria centrale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2010 (doc.16), ai sensi della quale la L. 62/00 “*nulla ha modificato in materia di riconoscimento servizi pre ruolo svolti....*”(doc. 12)

Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR *opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una **Scuola paritaria dell'Infanzia comunale**, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale* (doc.13).



Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che*



economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297" (**Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014**).

In senso analogo, (v. ordinanza cautelare dell'11.7.2016 Tribunale di Caltagirone) si sono già espressi numerosi giudici di merito anche su ricorsi patrocinati da codesto difensore (Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvoilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016; Tribunale Lavoro di Genova - Dott. Basilico, sentenza n. 99 del 2/2/2017;)(doc.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)

Sotto tale ulteriore profilo, pertanto, la normativa applicata dall'amministrazione resistente, oltre ad essere ritenuta illegittima, dovrà altresì essere disapplicata, con conseguente accoglimento del presente ricorso.

3.Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 3,97 Cost.



Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica e di diritto all'assistenza del disabile in condizioni di gravità, delle contestate disposizioni di CCNI che escludono sia qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari che il diritto ad ottenere la precedenza a tal fine.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche ed al pari ai fini della mobilità provinciale (ove viene riconosciuto il predetto diritto, dalla mobilità interprovinciale).

Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi la mancata valutazione del servizio prestato negli istituti paritari e, cosa ancor più grave, il diritto alla precedenza per l'handicap dei genitori.

Pertanto, in virtù di una lettura combinata dei valori costituzionali, dei principi di certezza del diritto e affidamento del cittadino, appare giustificata la censura



di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento trasparenza ed efficacia dell'amministrazione.

Istanza cautelare ex art 700 cpc

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, emerge **l'irreparabile pregiudizio** che tale situazione sta creando al ricorrente e al disabile che si vede privato della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela del padre del ricorrente, soggetto portatore di handicap al 100%, titolare di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

Più precisamente il padre è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, invalido giusto



verbale della Commissione medica.

Il ricorrente risulta essere referente unico atteso che la madre è ultrasessantacinquenne e l'unico fratello, Cappadona Giuseppe è ingegnere informatico con sede di lavoro al di fuori del comune ove risiede il disabile.(doc. 24,25,26,27)

L'assegnazione del ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dal disabile certamente cagionerebbe **gravi disagi alla vita familiare** della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura del disabile, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente.

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Difatti, tale condizione rappresenta un inevitabile **“pregiudizio per l'unità della famiglia”** nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria , sono state “gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia.

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e così facendo vengono del tutti violati ne si possono creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile - come



riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Il ricorrente, infatti, dal prossimo mese di settembre 2019 si vedrà costretto a recarsi ad Castel di Iudica, Catania, nell'attuale sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per lo stesso e per il disabile **INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%.**

E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra dom.to, rapp.to e difeso

CONCLUSIONI

1.Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI



sulla mobilità docenti 2018/2019 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui *non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio/ parente/ affine entro il terzo grado individuato come referente unico che presta assistenza al disabile in situazione di gravità* e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza ed il trasferimento del ricorrente, anche in sovrannumero, presso la prima sede indicata in domanda comune, scuole, province e distretti anche in sovrannumero e comunque secondo l'ordine indicato e che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al di lui padre e ciò con effetto immediato;

2. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora* e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Sicilia scuola secondaria di I grado pubblicato il 24.6.019 con il quale non è stata assegnata la precedenza al ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore del ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al disabile per gli anni scolastici 2019/2020 e seguenti; b) disapplicare la nota mail del 24.06.019 con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento del ricorrente presso la prima sede indicata :comuni, scuole,



province e distretti di cui alla domanda nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno dei comuni, scuole, province e/o distretti di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato garantendo il diritto all'assistenza del disabile residente in Canicattì e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra.

3. Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del d.lgs. 297/1994 art. 485 e delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 019/020 nella parte in cui è stato disposto che: *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*, la illegittimità del provvedimento di mancata assegnazione della sede richiesta come prima scelta, previa riformulazione della graduatoria di mobilità 2019/2020 e seguenti, conseguentemente attribuire al ricorrente la sede di servizio corretta a seguito del riconoscimento di 24 punti per gli anni dal 2005/2006 all'.a.s 2008/2009 (6 punti x 4 anni) pre ruolo prestati alle dipendenze degli istituti paritari da aggiungersi a quelli già riconosciuti e così complessivamente 86 oltre 6 per il ricongiungimento e oltre 7 per i figli da far valere anche ai fini della ricostruzione carriera, graduatoria di istituto e comunque disporre ogni atto connesso e consequenziale;

4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: *ai fini del versamento del contributo lo stesso*



non è dovuto stante l'autocertificazione reddituale(doc.33)

Messina/ Caltagirone 24.6.019

Avvocato

Vincenzo La Cava

*Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)*

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati
considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di
preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea
dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse
contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del
contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei
controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del
presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la
ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con
modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi
dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per
pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i



docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di I grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2019/020, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/20, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di I grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/020 scuola secondaria di I grado, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di I grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .



Messina 24.6.019

Avvocato

Vincenzo La Cava

